



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –
Telefono 0439 67016 – fax 0439 67615 – e mail: info@comune.imer.tn.it - Ufficio Segreteria - P.I..00276510229

IL SINDACO

ai sensi dell'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" come modificato dall'art. 50 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

rende noto che

su iniziativa del promotore dell'espropriazione, P.A.T. – Servizio Bacini Montani, presso la Segreteria del Comune, a partire dal giorno **10/10/19** e per trenta giorni consecutivi (sino al **09/11/19**) si trova depositata per l'avvio della procedura espropriativa relativa ai **lavori inerenti la sistemazione idraulico-forestale del Rio Inguela in C.C. Imer**, la documentazione prescritta dalla legge, corredata dalla descrizione dello stato degli immobili interessati dalla procedura stessa. Entro il termine indicato è possibile prendere visione di quanto depositato.

Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della citata legge, gli interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del termine di pubblicazione all'albo (quindi entro e non oltre il **09/12/19**), proporre osservazioni depositandole nella **segreteria del Comune**, nonché chiedere che siano comprese fra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o dei terreni, qualora le stesse non possano più avere un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle e usarle profittevolmente.

Entro il medesimo termine perentorio i proprietari o gli usufruttuari, se sul bene insiste un diritto di usufrutto, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza, o meno, sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali o personali a favore di terzi e alla loro durata, inclusi i contratti per i quali l'art. 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva.

La dichiarazione deve essere resa in ogni caso, sia nel caso in cui bene oggetto di espropriazione sia gravato dai diritti reali o personali di cui sopra, sia nel caso in cui il bene sia completamente libero.

La citata indennità aggiuntiva può essere corrisposta quando l'area da espropriare sia coltivata o adibita ad attività agricola dal proprietario oppure dall'usufruttuario, dall'affittuario, dal mezzadro. La stessa indennità può essere, altresì, corrisposta al titolare d'impresa agricola o a società agricole che coltivino o adibiscano ad attività agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 l'indennità aggiuntiva corrisposta per la coltivazione di aree edificabili al fittavolo, mezzadro, titolare di impresa agricola o alla società per i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci, sarà decurtata dall'indennità espropriativa corrisposta al proprietario del fondo.

In entrambi i casi

A CONDIZIONE CHE I SOGGETTI SOPRINDICATI

1. siano iscritti al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle C.C.I.A.A.), nella sezione speciale come imprenditore agricolo o coltivatore diretto da almeno un anno.
Il requisito deve sussistere sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 sia a quella in cui è stata dichiarata la pubblica utilità

OPPURE

2. se esonerati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1977 n. 77 dall'iscrizione al Registro delle imprese, siano in possesso da almeno un anno della Partita IVA relativa all'attività agricola esercitata.
Il requisito richiesto deve sussistere sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 sia a quella in cui è stata dichiarata la pubblica utilità

Gli interessati possono sin d'ora, usufruendo della modulistica disponibile presso gli Uffici comunali, dichiarare di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità aggiuntiva; la dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta in modulistica.

La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 20 è dovrà essere recapitata al promotore dell'espropriazione (Servizio Bacini Montani – Via Trener 3 – 38121 Trento Tn - PEC: serv.baciniMontani@pec.provincia.tn.it) entro il termine perentorio di trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale dell'avviso di avvio della procedura espropriativa di cui sopra, conseguentemente entro e non oltre il 09.12.19

Data 10/10.19.



IL SINDACO

Luigi Soubry

COMUNE DI IMER
Prot. 0003664 del 10/10/2019
Class. 1

